



Fondazione Puglia

REGOLAMENTO DELLE
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
DI FONDAZIONE PUGLIA

Approvato dal Consiglio di Indirizzo

Nella seduta del 23 aprile 2024

FONDAZIONE PUGLIA
REGOLAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto di Fondazione Puglia, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statuari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI e del Protocollo di Intesa tra ACRI-MEF.

TITOLO I

ART. 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
- per "erogazione e/o contributo", qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di soggetti pubblici o privati;
 - per "soggetto attuatore" il soggetto destinatario di contributi;
 - per "progetto" o "iniziativa", la proposta presentata da soggetti terzi;
 - per "soggetti terzi", i soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - per "iniziative e progetti comuni" si intendono progetti o iniziative proposti dall'ACRI, dalla Fondazione Con il Sud, dalla Consulta delle Fondazioni del Sud o da altre Fondazioni di origine bancaria (FOB).
2. Ai fini del presente regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'art. 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e s.m.i..

TITOLO II

ART. 3
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Principi Generali

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori di intervento individuati, nell'ambito della programmazione triennale, dal Consiglio di Indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
2. La Fondazione, al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Consiglio di Indirizzo.
3. La Fondazione, nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative, persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali e pluriennali.
4. La Fondazione opera sulla base di programmazione - annuale e triennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
5. Il Consiglio di Indirizzo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, destina risorse alle attività istituzionali e definisce le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione delle attività di cui all'art. 5, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statuarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.
6. La Fondazione, per attuare le proprie finalità istituzionali, eroga somme di denaro a soggetti terzi e svolge interventi diretti anche tramite proprie imprese strumentali.

Documento programmatico triennale

7. Il documento di programmazione triennale di cui al D.lgs. 153/1999 contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento. Nel documento programmatico triennale sono individuati settori tra quelli elencati nel D.lgs. 153/1999 nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Documento programmatico previsionale annuale

8. Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del documento programmatico triennale. In fase di programmazione annuale possono essere individuati ulteriori settori di intervento a cui destinare finanziamenti.

TITOLO III

ART. 4
DESTINATARI E SOGGETTI ESCLUSI

Destinatari degli interventi

<ol style="list-style-type: none"> 1. Possono beneficiare dei contributi della Fondazione i soggetti pubblici e quelli privati iscritti al RUNTS, che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte. 2. Tutte le iniziative proposte devono svolgersi nella Regione Puglia ad eccezione di quanto previsto all' art. 5 per i progetti comuni. 3. Tutti i soggetti devono avere sede legale nella Regione Puglia ad eccezione delle richieste di contributo di cui all'art. 5. 4. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti, è necessario che i soggetti di cui al comma 1 siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno 3 anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità delle iniziative o progetti.
Soggetti esclusi
<ol style="list-style-type: none"> 5. Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste: <ul style="list-style-type: none"> - provenienti da associazioni che, se pur iscritte al RUNTS, abbiano natura commerciale; - provenienti da imprese che svolgano attività commerciale ad esclusione delle imprese strumentali della Fondazione; - provenienti da persone fisiche, con l'eccezione di borse di studio o di ricerca da assegnare, in ogni caso, tramite bandi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni; - provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti; - provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria. 6. I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo, del Collegio dei Revisori, il Direttore Generale della Fondazione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini, sino al quarto grado incluso, non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto o indiretto vantaggio (art. 4 punto 2 del decreto MEF 18.5.04 n.150).
TITOLO IV
ART. 5
MODALITÀ DI INTERVENTO
<ol style="list-style-type: none"> 1. La scelta dei progetti e delle iniziative, nonché dei soggetti destinatari di erogazioni deve avvenire sulla base del principio di trasparenza, della corrispondenza con i fini della Fondazione, del merito e del rilievo sociale del soggetto terzo e del progetto finanziato. 2. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale, come previsto dall'art. 11, commi da 2 a 5 del Protocollo d'intesa. 3. La Fondazione può aderire ad attività consortili o associative, sia italiane che estere, ed intraprendere ogni altra azione ritenuta opportuna ed utile per perseguire le proprie finalità. 4. La Fondazione, nel rispetto dei vincoli statutari, svolge la propria attività attraverso i seguenti strumenti: <ul style="list-style-type: none"> - Bandi; - Richieste di contributo; - Patrocini; - Iniziative e progetti effettuati direttamente dalla Fondazione o da proprie Imprese Strumentali; - Iniziative e progetti comuni.
Bandi
<ol style="list-style-type: none"> 5. I bandi sono il principale strumento per assegnare fondi. Essi sono emanati, almeno, annualmente con pubblicazione sul sito della Fondazione e prevedono un termine entro il quale presentare le relative richieste. 6. I progetti di intervento formulati da terzi devono essere presentati su apposita piattaforma dedicata, presente sul sito Internet di Fondazione Puglia, nei termini e modalità regolamentate dal bando stesso. Essi devono indicare: <ul style="list-style-type: none"> - l'oggetto del progetto; - le generalità del richiedente, di eventuali partner e il responsabile del progetto e, se richiesto, il gruppo di progetto; - gli obiettivi specifici che si intendono perseguire e i benefici per i destinatari dell'iniziativa; - le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento; - il fabbisogno finanziario dettagliato in cui sono elencate tutte le voci ed il loro ammontare (quadro economico) nonché l'ammontare del contributo richiesto; - le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite; - i tempi di realizzazione (cronoprogramma); - l'impegno a svolgere direttamente il progetto e la conseguente attività e a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa; - il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm. 7. Alle richieste dei soggetti privati deve essere, altresì, allegata la seguente documentazione:

<ul style="list-style-type: none"> - Patto costitutivo, lo statuto; - i bilanci consuntivi approvati relativi all'ultimo triennio; - la compagine associativa degli ultimi tre anni; - una relazione che illustri l'attività svolta negli ultimi tre anni; - l'iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Sono esclusi da questo obbligo i soggetti a cui non sia consentito a norma di legge. <p>8. Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere nel bando, o successivamente allo stesso, eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.</p> <p>9. Il Consiglio di Amministrazione può individuare, nell'ambito del bando, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.</p> <p>10. La partecipazione al bando non è consentita a coloro che hanno iniziative, finanziate dalla Fondazione, non concluse.</p> <p>11. Un progetto si intende concluso allorché, pervenuta tutta la documentazione idonea a dimostrare che le attività finanziate sono state realizzate, nonché la richiesta documentazione amministrativo-contabile, esse siano state valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione.</p>
Richieste di Contributo
<p>12. Il Consiglio di Indirizzo, nell'assegnazione dei fondi, può destinare per le richieste di contributo, un importo, percentualmente non superiore al 10%, delle disponibilità finanziarie stanziare annualmente nei settori di intervento della Fondazione.</p> <p>13. Le richieste di contributo sono soggette a rendicontazione e riguardano iniziative, contenute nel tempo e nei costi, nei settori di intervento della Fondazione. I soggetti interessati devono presentare un'istanza utilizzando la modulistica disponibile sul sito Internet della Fondazione, nella sezione dedicata alle richieste di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed inviata online, completa di tutti i dati richiesti, in mancanza dei quali non potrà essere valutata.</p> <p>14. Le richieste di contributo devono indicare i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dati generali, compresa la natura giuridica dell'ente richiedente; b) dati del Rappresentante Legale; c) descrizione adeguata dell'iniziativa, in particolare indicando gli elementi significativi per valutare le finalità, gli obiettivi prefissati e i possibili benefici dell'intervento sul territorio; d) fabbisogno finanziario dettagliato in cui sono elencate tutte le voci ed il loro ammontare (quadro economico) nonché l'ammontare del contributo richiesto; e) tempi previsti di realizzazione. <p>15. Alle richieste di contributo deve essere allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) statuto, atto costitutivo (per i soggetti privati); b) programma dell'iniziativa. <p>16. Le richieste di contributo devono essere inviate a Fondazione Puglia almeno due mesi prima della realizzazione dell'evento per il quale si richiede il contributo.</p> <p>17. Una iniziativa si intende conclusa allorché, pervenuta tutta la documentazione idonea a dimostrare che le attività finanziate sono state realizzate, nonché la richiesta documentazione amministrativo-contabile, sia stata valutata positivamente dal Consiglio di Amministrazione.</p>
Patrocini
<p>18. I patrocini vengono concessi per la promozione di eventi, manifestazioni ed iniziative in linea con le attività ed i settori di intervento della Fondazione. Prevedono la concessione dell'utilizzo del logo secondo precise linee guida fornite dalla Fondazione e non implicano alcun sostegno finanziario.</p>
Iniziative e progetti propri
<p>19. Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche destinate.</p>
Iniziative e progetti comuni
<p>20. La Fondazione può finanziare iniziative e progetti comuni di cui alla definizione riportata all'art.2 anche al di fuori dei settori rilevanti. Le proposte devono essere specificatamente valutate dal Consiglio di Indirizzo e finanziate con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p>
TITOLO V
ART. 6
ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO
Istruttoria

1. L'attività istruttoria è svolta dagli uffici secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, dell'ammontare delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. I progetti e le iniziative prive della documentazione richiesta nel presente Regolamento, nel modulo di richiesta o nel bando sono escluse d'ufficio.
3. L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti previsti, nonché alle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Criteri per la valutazione delle richieste

4. I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di Amministrazione, con l'eventuale supporto di esperti o interni agli organi o esterni alla Fondazione.
5. La valutazione segue i seguenti criteri:
 - caratteristiche dei soggetti proponenti;
 - coerenza delle attività di progetto con gli obiettivi da perseguire;
 - coerenza delle attività con le risorse economiche a disposizione e/o richieste;
 - capacità di attrarre ulteriori risorse economiche oltre al finanziamento richiesto alla Fondazione;
 - valorizzazione delle risorse umane per la crescita e lo sviluppo del territorio;
 - sperimentazione di nuovi prodotti, di nuovi processi e di metodologie innovative;
 - capacità di interpretazione del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
 - sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa, con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi;
 - coerenza delle attività proposte con quelle svolte nell'ultimo triennio dal soggetto proponente;
 - capacità di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati.
6. I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione.

Erogazione dei finanziamenti

7. L'ammontare del finanziamento delle singole erogazioni è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Direttore Generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
9. La Fondazione eroga il finanziamento a favore di attività che si concludono entro un arco temporale definito, tutto ciò con impegni finanziari limitati al solo esercizio di riferimento.
10. L'erogazione è di norma effettuata a consuntivo.
11. L'erogazione del contributo è effettuata sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa.
12. La Fondazione può consentire l'erogazione del finanziamento per stati d'avanzamento; in tal caso l'erogazione è quantificata in proporzione alle spese rendicontate e al contributo deliberato.
13. Tutte le erogazioni sono disciplinate da specifici accordi stipulati tra le parti in cui sono indicati i rispettivi obblighi.
14. Il soggetto attuatore deve comunicare alla Fondazione, il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti nell'accordo al comma 13 del presente articolo.
15. Tutti i pagamenti devono essere tracciabili.
16. Ogni variazione al progetto/iniziativa, oggetto di contributo, deve essere preventivamente sottoposta all'autorizzazione della Fondazione, pena la revoca del finanziamento.
17. La concessione di un finanziamento o la sua reiterazione non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Revoca dei contributi

18. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora sia verificata una delle seguenti condizioni:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi;
 - b) modifica sostanziale del progetto senza preventivo assenso della Fondazione;
 - c) risultati conseguiti non corrispondenti alle finalità originarie del progetto/iniziativa;
 - d) mancata realizzazione del progetto ovvero mancato utilizzo del contributo entro il termine previsto, fatto salvo il caso "per causa di forza maggiore";
- e) utilizzo del contributo per scopi diversi da quelli stabiliti nell'accordo.

TITOLO VI

ART. 7 NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e sostituisce il precedente documento.